

Regolamento per l'osservanza normativa sul divieto di fumo

Premessa

L'Istituto di Istruzione Superiore, Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci", Liceo Classico "Giovanni Pascoli" e Liceo delle Scienze Umane, adotta il presente Regolamento, in ottemperanza ai seguenti estremi normativi:

Costituzione art.32

Legge n. 584 del 11/11/1975

DPCM 14/12/1995

Legge n.3 del 16/01/2003, art.51

[Accordo Stato-Regioni del 16/12/2004.](#)

Decreto Legislativo 81/2008

Decreto Legge n.104 del 12 settembre 2013 art.4, convertito in Legge n.128 del 8 novembre 2013

Destinatari del presente Regolamento sono Studenti, Docenti, personale ATA, addetti alla manutenzione, esperti esterni, Genitori e chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto.

Art. 1 – Finalità

Poiché compito primario della Scuola pubblica è collaborare con la famiglia e con le agenzie educative presenti sul territorio al fine di far acquisire stili di vita rispettosi della legalità e della convivenza civile nonché finalizzati al benessere del singolo e del gruppo di appartenenza, il presente Regolamento è redatto secondo una prospettiva di educazione a valori condivisi dalla comunità scolastica.

Esso persegue le seguenti finalità:

- far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti;
- tutelare la salute degli Studenti, del Personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica;
- prevenire l'abitudine al fumo;
- garantire un ambiente conforme alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- promuovere attività educative sul tema, di carattere informativo e formativo, nell'ambito delle strategie di Educazione alla Salute progettate nel PTOF di Istituto;
- rendere compartecipe la famiglia delle scelte educative sulla base del patto sottoscritto con la scuola all'atto dell'iscrizione, nel quale si ricorda ai tutori la responsabilità in solido (culpa in educando) per l'inosservanza delle disposizioni riguardanti minori.

Art. 2 – Divieto di fumo

1. E' stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell'Istituto (atri ed ingressi, cortili, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, uscite e scale di emergenza, disimpegni, laboratori, palestre, sala docenti, sale per riunioni, area di attesa, bagni) e in tutti gli spazi esterni di pertinenza della scuola (area recintata).

2. Negli atri, nei corridoi, nelle palestre, negli spazi esterni di cui al comma precedente, sono apposti cartelli (allegato 1) con l'indicazione del divieto di fumo, dei riferimenti normativi, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione del personale incaricato a vigilare sul rispetto delle norme vigenti e di quanto stabilito dal presente Regolamento.

3. Il divieto riguarda anche le sigarette elettroniche.

Art. 3 – Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo

- I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14/12 /1995, sono nominati dal Dirigente Scolastico e indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo; essi restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico; tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente.
- E' compito dei responsabili preposti:



- a) vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile nei luoghi indicati dall'art.2 c.2 del presente Regolamento;
 - b) vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e redigere relativo verbale;
 - c) notificare, tramite gli Uffici di Segreteria dell'Istituto, la trasgressione ai titolari della patria potestà per i minorenni ed ai trasgressori che, pur identificati, hanno rifiutato la notifica.
3. I responsabili preposti devono essere muniti di documento di attestazione della nomina ad Addetto (allegato 2), il quale deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, unitamente a valido documento di riconoscimento; in sostituzione del documento di attestazione, l'Addetto può esibire il cartellino di servizio, con fotografia ed estremi identificativi.
 4. I responsabili preposti, quando operano nell'applicazione della legge 584/1975 e s.m.i., sono Pubblici Ufficiali, tutelati dagli artt. 337 (*Resistenza a un pubblico ufficiale*) e 496 (*False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie e di altri*) del Codice Penale .
 5. Al verificarsi di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione delle altre Autorità preposte all'osservanza del divieto.

Art. 4 – Sanzioni

1. Tutti coloro che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai Regolamenti di Istituto.
2. Le misure sanzionatorie, previste dall'art.7 della legge 584 / 1975 e successive modifiche, aumentate nella misura prevista dalla legge n.311 del 2004 (Legge finanziaria 2005), sono le seguenti:
 - a. **da euro 27.50 euro ad euro 275.00 , secondo la seguente modalità :
euro 27.50 per la prima violazione;**
 - b. tale importo verrà aumentato, in modo progressivo, fino a raggiungere la cifra massima prevista, in caso di recidiva; la sanzione è raddoppiata, qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino ai 12 anni; a carico del trasgressore risulteranno essere anche le spese di notificazione, qualora il verbale venga spedito a mezzo raccomandata.
3. Gli incaricati di assicurare l'osservanza del divieto che non ottemperino a tale obbligo sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa **da 220 € a 2200 €**; l'importo minimo verrà aumentato, in modo progressivo, fino a raggiungere la cifra massima prevista, in caso di recidiva.
4. Per il personale docente ed Ata, la sanzione può comportare l'avvio di procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalla normativa: personale docente: censura (art. 493 del DLgs. 297/1994) personale ATA: rimprovero scritto (art. 93 comma b) del CCNL 29/11/2007)
5. Per gli Studenti, la sanzione comporta l'ammonizione scritta sul Registro di Classe, di cui si terrà conto, in sede di scrutinio, per l'assegnazione del voto di condotta.

Art. 5 – Procedura di accertamento

1. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 3 procedono alla contestazione immediata della violazione e alla redazione in duplice copia del relativo verbale (allegato 3), utilizzando esclusivamente la modulistica dell'Amministrazione scolastica, corredata dal timbro d'Istituto e numerata; una copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore, se maggiorenne, o, se minorenni, trasmessa, con raccomandata A/R, agli esercenti la patria potestà; una copia deve essere conservata in Istituto; al verbale consegnato o notificato al trasgressore verrà allegato il modello F23 Codice tributo 131T (allegato 4).
2. Al fine di assicurare una fattiva collaborazione tra Scuola e Famiglia, come richiesto dall'art.1 del presente Regolamento, l'Istituto comunicherà alla famiglia del trasgressore maggiorenne l'infrazione del divieto di fumo, tramite modulo allegato(allegato 5).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Superiore di Istruzione Secondaria
Liceo Scientifico Statale "Leonardo da Vinci"
Liceo Classico Statale "Giovanni Pascoli"
Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale

3. La copia del verbale destinata all'Istituto verrà inserita nel Registro dei verbali di contestazione, depositato in Segreteria.
4. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati all'interessato o, se minorenne, agli esercenti la patria potestà entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.
5. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione, l'interessato, a norma degli artt. 17 e 18 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981, può far pervenire all'Autorità competente (Prefetto) scritti e documenti difensivi nonché chiedere di essere ascoltato dalla medesima Autorità.

Art. 6 – Pagamento contravvenzioni

1. Ai sensi della normativa vigente, al personale Docente ed Ata è vietata la riscossione della sanzione amministrativa.
2. Il pagamento della sanzione può essere effettuato :
 - a) in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 codice tributo 131T, indicando la causale del versamento (*Infrazione al divieto di fumo IS Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" con sez.ag. Liceo Classico "G.Pascoli" e Liceo delle Scienze Umane, Gallarate*);
 - b) presso la tesoreria Provinciale.
3. Entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, l'interessato farà pervenire all'Istituto, a mano o tramite raccomandata A7R, la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento.
4. A norma degli artt.17 e 18 della Legge n.689/81, la Segreteria Amministrativa dell'Istituto, qualora non riceva riscontro dell'avvenuto pagamento, deve inoltrare al Prefetto territorialmente competente relativo rapporto.

Art. 7 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.
2. Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento dovrà essere adeguatamente pubblicizzato, anche attraverso apposita comunicazione alle famiglie mediante pubblicazione on line e lettura nelle singole classi.
3. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del..., entrerà in vigore a decorrere dal...